

Il diritto d'autore attiene al campo di protezione delle **opere dell'ingegno**, in particolare letterarie e artistiche. Pertanto, è utile per tutelare testi, **segni grafici, canzoni, software**.

## **AMBITO E MODALITA' DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE**

- **Il diritto d'autore è automatico, non sono richiesti adempimenti formali.** Tuttavia, è utile segnalare che l'opera è protetta, tramite la dicitura COPYRIGHT (©). Inoltre, è possibile registrare l'opera presso la [Siae](#) (Società italiana autori ed editori), che esercita in via esclusiva per legge l'attività di intermediazione tra autori e utilizzatori. Valida ed economica (solo 0,36 euro) alternativa al deposito presso la Siae è la **conversione dell'opera in digitale** e l'apposizione di firma digitale e [marca temporale](#), sistema che ha lo stesso valore probatorio del deposito presso la Siae.
- **Il diritto d'autore si applica solo alle creazioni materiali** che abbiano carattere creativo. Sono quindi escluse, per esempio, le idee.
- **Oggetto del diritto d'autore è un bene immateriale**, ben distinto dal possesso o dalla proprietà del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fruibile. Il supporto in quanto tale è infatti di proprietà di chi lo acquista (avendone pagato il prezzo per supporto e diritti), anche se il diritto d'autore continua a sussistere. Perciò il proprietario del supporto non ha facoltà illimitata di utilizzo, bensì solo quelle facoltà di utilizzo che residuano dal diritto immateriale spettante all'autore secondo la legge.

## **REQUISITI PERCHÉ L'OPERA SIA SOGGETTA A DIRITTO D'AUTORE**

- **Concreta manifestazione**
- **Originalità:** l'opera deve rispecchiare la personalità dell'autore

## **DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE**

Il diritto d'autore è costituito da due ordini di diritti: patrimoniali e morali.

**Diritti patrimoniali. Sono cedibili**, e durano 70 anni dalla data di morte dell'autore (morto questo, si trasmette agli eredi). Consistono nel diritto esclusivo del titolare a:

- a. riprodurre l'opera,
- b. divulgare l'opera (con qualunque mezzo),
- c. autorizzare la riproduzione e/o divulgazione.

**Diritti morali. Sono incedibili.** Consistono nel:

- a. diritto all'inedito,
- b. diritto alla paternità dell'opera,
- c. diritto all'integrità dell'opera,
- d. diritto a ritirare l'opera dal commercio.